

RISPOSTA. — « Il pagamento delle indennità di guerra concesse agli ex-prigionieri, pel tempo della prigionia, con il decreto luogotenenziale n. 923 dell'8 giugno 1919, è stato finora effettuato a moltissimi prigionieri.

« Certamente, però, un rilevante numero di detti militari non ha potuto ancora riscuotere le accennate competenze, nè ciò deve recar sorpresa se si pensi all'ingente numero di prigionieri i quali quasi contemporaneamente hanno inoltrato le relative domande. Molte di queste, poi, sono erroneamente state dirette al Ministero, il quale deve a sua volta inviarle, dopo le indagini del caso, ai corpi che hanno liquidato agli interessati le precedenti indennità.

« A ciò si aggiunge che moltissimi militari inoltrano le domande ai corpi competenti a provvedere, i quali, a loro volta, devono trasmetterle agli enti a cui spetta liquidare le indennità in parola, secondo le norme della circolare n. 321 del 20 giugno 1919.

« Inoltre, poichè alle indennità medesime non hanno titolo coloro che volontariamente si astengono dal tornare nel Regno e coloro che furono sottoposti a procedimento penale per diserzione o passaggio al nemico, a meno che siano stati prosciolti per inesistenza di reato, è ovvio che i Corpi, prima di decidere in merito alle istanze, devono, per gli accertamenti del caso, impiegare un tempo che non può essere certamente breve, avuto riguardo ai trasferimenti che moltissimi militari hanno subito durante la guerra.

« È anche da tenere presente che, oltre al lavoro per il pagamento dell'indennità di guerra agli ex-prigionieri, i Corpi devono occuparsi del cambio della valuta portata in patria dai detti militari, nonchè delle successioni dei militari morti sotto le armi.

« Da quanto precede risulta chiaramente che un lavoro veramente complesso, ponderoso e delicatissimo grava sui depositi, ognuno dei quali deve sbrigare parecchie decine di migliaia di pratiche con personale assolutamente inadatto, per necessità di cose, specie nell'attuale periodo, in cui, data la smobilitazione in corso, molti ufficiali e scritturali addetti al disbrigo delle pratiche degli ex-combattenti, e che avevano acquistato tutta la necessaria capacità, vengono man mano congedati.

« Ciò premesso, si può assicurare l'onorevole interrogante che i Depositi non hanno mancato nè mancheranno di accelerare per tutto quanto è possibile lo svolgimento delle pratiche in parola, rendendosi pieno conto del dovere che lo Stato ha di soddisfare con la maggiore sollecitudine le richieste di coloro che hanno bene meritato dalla Patria. Ma, nonostante tutti gli sforzi, non si potrà evitare presumibilmente che alcuni degli ex-

prigionieri debbano attendere ancora qualche tempo prima di riscuotere le indennità di cui trattasi.

« Riguardò al pagamento delle indennità di prigionia dovute al soldato in congedo Bertolotti Battista, si assicura l'onorevole interrogante che è già stato interessato l'ufficio stralcio Mitraglieri Fiat, perchè provveda al pagamento richiesto, semprechè ne venga constatato il diritto.

« Il sottosegretario di Stato

« AGNELLI ».

**Cappellotto.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ai ministri delle finanze e della ricostituzione delle terre liberate.* — « Per sapere se non intendano provvedere d'urgenza modificando il Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 285, ripristinare le disposizioni dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30 per quanto riguarda le tasse comunali, ferma restando la riattivazione della esazione delle entrate patrimoniali ».

RISPOSTA. — « Coll'articolo 14 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, portante provvedimenti sull'Amministrazione degli enti locali nei paesi occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra, venne disposto:

« Nei comuni nei quali è temporaneamente sospesa la riscossione delle imposte dirette resta sospesa, per un uguale periodo la riscossione dei tributi comunali ed è sospeso, per i tesoriери e riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali dei comuni stessi e degli enti locali l'obbligo, dove esista, di rispondere del non riscosso come riscosso.

« Tale disposizione, emanata nel precipuo intento di alleviare, nei primi tempi dell'invasione, le tristi condizioni delle popolazioni venete, aveva ormai perduto la sua ragione di essere, in quanto erano venute meno, in gran parte, le urgenti necessità che l'avevano determinata per le varie provvidenze attuate dallo Stato in favore dei danneggiati dalla guerra, mentre poi occorreva non più ritardare il riordinamento delle finanze comunali, onerate da gravissime spese, e anch'esse duramente provate.

« Queste ragioni appunto consigliarono di emanare il Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 285 che abroga la disposizione di cui all'indicato articolo 14 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30.

« Occorre considerare inoltre che il decreto-legge, al quale si riferisce l'onorevole interrogante, mantiene ferma la sospensione della riscossione ed il condono delle imposte dirette erariali e delle sovrimposse comunali e provinciali fino a tutto il 1920 non solo, ma estende al recupero delle rate arretrate delle tasse comunali, le facilitazioni con-